



Statuto dell'ASTTI

del 2 maggio 2026

Schweizerischer Verband für Übersetzen, Terminologie und Dolmetschen
Association suisse de traduction, de terminologie et d'interprétation
Associazione svizzera per la traduzione, la terminologia e l'interpretariato
Associazziun svizra da translaziun, da terminologia e d'interpretaziun

Per comodità di lettura, nel presente Statuto viene utilizzata esclusivamente la forma femminile, che si riferisce ad ambedue i generi.

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Definizione

L'Associazione svizzera per la traduzione, la terminologia e l'interpretariato (ASTTI) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede presso l'indirizzo dei propri uffici o della propria Segreteria.

Art. 3 Neutralità

L'Associazione segue una linea di rigorosa neutralità sul piano politico e professionale.

Art. 4 Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. rappresentare gli interessi delle proprie socie;
- b. difendere e promuovere lo status professionale nei settori della traduzione, della terminologia e dell'interpretariato;
- c. contribuire allo sviluppo delle competenze della categoria professionale e alla qualità dei servizi linguistici;
- d. favorire i contatti interpersonali e
- e. coltivare le relazioni interistituzionali.

Titolo II. Organizzazione

Art. 5 Organizzazione

L'Associazione si compone delle proprie socie e dei propri organi.

Capitolo 1 Socie

Art. 6 Categorie di socie

¹ L'Associazione prevede le seguenti categorie di socie:

- a. socie ordinarie
- b. socie aggregate
- c. socie pensionate
- d. socie onorarie
- e. socie sostenitrici

² Sono **socie ordinarie** le persone fisiche che svolgono un'attività professionale nei settori della traduzione, della terminologia e dell'interpretariato riconosciute e che l'ASTTI ha certificato (come libere professioniste) o riconosciuto (come lavoratrici dipendenti).

³ Sono **socie aggregate** le persone fisiche in corso di formazione o attive nei suddetti tre settori professionali e che aspirano a ottenere una certificazione o una validazione ASTTI. La permanenza in questa categoria può essere limitata nel tempo.

⁴ Sono **socie pensionate** le ex socie ordinarie che non svolgono più la loro attività a titolo professionale.

⁵ Sono **socie onorarie** le persone che hanno dato un contributo significativo all'Associazione o hanno ottenuto meriti particolari nell'ambito della professione.

⁶ Sono **socie sostenitrici** le persone fisiche o giuridiche che sostengono moralmente e materialmente gli obiettivi dell'ASTTI.

Art. 7 Decorrenza della qualità di socia

La qualità di socia decorre:

- a. per le socie ordinarie dall'ammissione da parte del Comitato sulla base di una procedura di certificazione o di validazione;
- b. per le socie aggregate dall'ammissione da parte del Comitato sulla base di un dossier di candidatura;
- c. per le socie pensionate dalla comunicazione alla Segreteria dell'avvenuta cessazione dell'attività professionale;
- d. per le socie onorarie dalla nomina da parte dell'Assemblea generale;
- e. per le socie sostenitrici dalla decisione del Comitato.

Art. 8 Decadenza della qualità di socia

¹ La qualità di socia decade:

- a. per dimissioni comunicate per iscritto alla Segreteria al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno civile;
- b. per decesso o, nel caso delle persone giuridiche, per scioglimento;
- c. per mancato pagamento della quota associativa o per esclusione con decisione del Comitato conformemente a un regolamento specifico.

² Con la decadenza della qualità di socia e la conseguente uscita dall'Associazione perde validità anche qualunque certificazione o riconoscimento dell'ASTTI. L'Assemblea generale disciplina tutti gli altri aspetti concernenti la qualità di socia in un regolamento specifico.

Art. 9 Gruppi regionali

¹ Il Comitato può istituire gruppi regionali.

² I gruppi regionali promuovono gli scambi fra traduttrici, terminologhe e interpreti a livello locale, regionale e interregionale. Il Comitato disciplina gli aspetti dell'organizzazione in linee guida, schede informative o direttive specifiche.

Capitolo 2 Organi

Art. 10 Organi

L'Associazione si compone dei seguenti organi:

- a. l'Assemblea generale
- b. il Comitato
- c. le Commissioni
- d. la Segreteria
- e. l'organo di revisione dei conti

Sezione 1 Assemblea generale

Art. 11 Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.

Art. 12 Composizione

¹ La partecipazione all'Assemblea generale è aperta a tutte le socie.

² Solo le socie ordinarie e le socie onorarie che erano in precedenza socie ordinarie hanno diritto di voto.

Art. 13 Convocazione

¹ L'Assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione scritta del Comitato.

² L'ordine del giorno provvisorio e i relativi allegati sono inviati alle socie almeno 30 giorni (data di spedizione) prima della data fissata per l'Assemblea generale. Se singole richieste sono presentate in tempo utile, il Comitato invia l'ordine del giorno modificato almeno 12 giorni (data di spedizione) prima dell'Assemblea generale.

³ L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria dal Comitato di sua propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un quinto delle socie aventi diritto di voto.

Art. 14 Competenze

L'Assemblea generale ordinaria ha le seguenti competenze:

- a. adozione e modifica dello Statuto;
- b. emanazione di un codice deontologico;
- c. emanazione del regolamento interno dell'Assemblea generale;
- d. emanazione del regolamento di adesione;
- e. emanazione del regolamento dei compensi;
- f. nomina di presidente o copresidenti e degli altri membri del Comitato;
- g. approvazione del verbale della precedente Assemblea generale;
- h. approvazione del rapporto di attività del Comitato;
- i. approvazione dei conti annuali e dell'operato del Comitato;
- j. approvazione del preventivo;
- k. decisione in merito alle quote associative;
- l. nomina dell'organo di revisione;
- m. decisione in merito alle singole richieste che sono pervenute alla Segreteria al massimo 20 giorni prima della data dell'Assemblea generale;
- n. ricorso contro le decisioni del Comitato in merito all'esclusione di socie;
- o. nomina di socie onorarie su proposta del Comitato;
- p. scioglimento e fusione dell'Associazione a norma dell'articolo 33 dello Statuto.

Art. 15 Presidenza e delibere

¹ Chi ricopre il ruolo di presidente, copresidente o vicepresidente dell'Associazione assume la presidenza dell'Assemblea generale.

² L'Assemblea generale delibera a maggioranza assoluta delle socie presenti e delle socie aventi diritto di voto rappresentate mediante procura scritta. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

³ Il voto per procura è disciplinato in un regolamento.

⁴ Le decisioni possono essere prese anche per iscritto o in forma elettronica. Resta applicabile il termine di convocazione di cui all'articolo 13 capoverso 2. La decisione di tenere l'Assemblea generale in forma scritta o elettronica deve essere comunicata alle socie almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

Sezione 2 Presidenza e Comitato

Art. 16 Presidenza e direzione delle sedute

¹ L'Associazione è presieduta e rappresentata da una presidente o due copresidenti. Ogni copresidente ha le stesse competenze della presidente unica.

² Il Comitato ha la facoltà di istituire una vicepresidenza dell'Associazione. In tal modo può eleggere al suo interno una o due vicepresidenti che, in assenza della presidente o delle copresidenti, garantiscano la rappresentanza della presidenza.

³ La presidente o le copresidenti possono delegare la direzione delle sedute del Comitato alla vicepresidente o a un altro membro del Comitato.

Art. 17 Comitato

Il Comitato è l'organo direttivo esecutivo dell'Associazione.

Art. 18 Composizione

¹ Il Comitato è formato da un numero di membri variabile tra quattro e nove (membri del Comitato), eletti dall'Assemblea generale.

² Il Comitato si costituisce da sé.

Art. 19 Elezioni

¹ I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto per tre anni. Possono restare in carica al massimo per tre mandati consecutivi.

² Dopo un periodo di attesa di tre anni, gli ex-membri del Comitato possono candidarsi per la rielezione.

Art. 20 Convocazione

¹ La presidente o la copresidente convoca il Comitato ogni volta che lo ritiene necessario per trattare gli affari o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato.

² Può delegare questo compito a una vicepresidente o a un altro membro eletto del Comitato. Le modalità possono essere stabilite in uno specifico regolamento.

Art. 21 Competenze

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a. definizione dell'orientamento strategico dell'Associazione;
- b. emanazione dei regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione e che non competono a un altro organo;
- c. controllo del rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione da parte delle socie;
- d. gestione dell'Associazione;
- e. rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno;
- f. istituzione di gruppi di lavoro e commissioni;
- g. proposta dell'organo di revisione all'attenzione dell'Assemblea generale,
- h. organizzazione e convocazione dell'Assemblea generale;
- i. relazione annuale sull'attività all'attenzione delle socie;
- j. decisione in merito all'ammissione e all'esclusione delle socie ad eccezione delle socie onorarie;

- k. nomina della Segreteria e vigilanza su di essa;
- l. attuazione delle delibere dell'Assemblea generale;
- m. tutti i compiti che non incombono ad altri organi ai sensi dello Statuto o del diritto imperativo.

Art. 22 Delega

Il Comitato ha la facoltà di delegare determinati compiti sulla base di una convenzione e/o di un mansionario.

Art. 23 Cooptazione

¹ Se non raggiunge più il numero minimo di quattro membri a seguito delle dimissioni o dell'uscita per altri motivi di un suo membro (v. art. 18 cpv. 1), il Comitato può cooptare un suo membro fino alla successiva Assemblea generale ordinaria e alle relative elezioni. La nomina è decisa a maggioranza semplice.

² I membri cooptati del Comitato devono essere socie ordinarie dell'ASTTI. Hanno gli stessi diritti e doveri dei membri regolarmente eletti, ma sono esclusi dall'esercizio delle funzioni presidenziali, compresa la vicepresidenza. Rimangono in carica solo fino a quando non viene nuovamente raggiunto il numero minimo di quattro membri del Comitato con un'elezione sostitutiva in occasione dell'Assemblea generale ordinaria.

³ La cooptazione costituisce una soluzione provvisoria tesa a garantire che il Comitato possa deliberare validamente anche se non raggiunge il numero minimo di membri. È consentita solo se il numero di membri del Comitato è inferiore a quattro. Inoltre, possono essere cooptati al massimo due membri.

⁴ Se, in seno al Comitato, è cooptato un nuovo membro, le socie dell'Associazione devono essere immediatamente informate per iscritto in merito alla nomina.

Art. 24 Potere di firma

Il Comitato conferisce potere di firma. Può stabilirne le modalità in una direttiva o un regolamento.

Art. 25 Sedute

¹ Le sedute del Comitato non sono pubbliche. I membri del Comitato assumono collegialmente le decisioni prese.

² Il Comitato può invitare altre persone alle sue sedute di propria iniziativa.

³ Le delibere del Comitato sono messe a verbale. La Segreteria conserva i verbali.

Art. 26 Delibere

¹ Il Comitato può deliberare se la maggioranza dei suoi membri è presente.

² Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei membri presenti.

³ In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta del Comitato.

⁴ Per gli affari urgenti o se nessun membro chiede una trattazione orale, la presidente, la copresidente o la vicepresidente può chiedere al Comitato di deliberare per via circolare (per esempio per posta elettronica). In tal caso le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Le decisioni figureranno sul verbale della seduta successiva del Comitato.

⁵ Il Comitato può stabilire le ulteriori modalità relative alle sedute e alle delibere in un regolamento.

Sezione 3 Commissioni

Art. 27 Costituzione e compiti

¹ Il Comitato istituisce gruppi di lavoro e commissioni permanenti o non permanenti e ha facoltà di nominare incaricati o delegati per determinati compiti.

² I loro compiti possono essere stabiliti in linee guida, schede informative, in mansionari o direttive.

Sezione 4 Organo di revisione

Art. 28 Compiti

¹ L'Assemblea generale nomina ogni anno l'organo di revisione che verifica i conti annuali dell'Associazione. Il mandato di ogni membro dell'organo di revisione può essere rinnovato, ma per non più di cinque volte consecutive.

² L'organo di revisione redige un rapporto annuale all'attenzione dell'Assemblea generale.

Sezione 5 Segreteria

Art. 29 Segreteria

L'Associazione delega l'amministrazione a una segreteria, designata dal Comitato.

Sezione 6 Funzionamento e compenso

Art. 30 Funzionamento

Il Comitato può disciplinare le modalità di funzionamento degli organi dell'Associazione in un regolamento organizzativo o in regolamenti specifici.

Art. 31 Compenso

¹ La presidente, le copresidenti, le vicepresidenti, i membri del Comitato, i membri delle commissioni e altre socie che agiscono per conto dell'Associazione possono ricevere un compenso.

² Le modalità sono disciplinate in un regolamento specifico.

Titolo III. Finanze e responsabilità

Art. 32 Risorse finanziarie

Le entrate dell'ASTTI provengono da:

- a. quote associative,
- b. ricavi da servizi prestati,
- c. remunerazioni e interessi,
- d. contributi, sponsorizzazioni, donazioni o eventuali lasciti.

Art. 33 Responsabilità

¹ Gli impegni dell'Associazione sono coperti esclusivamente dal suo patrimonio.

² L'Associazione declina qualsiasi responsabilità per il comportamento delle sue socie, in particolare in riferimento all'esercizio della loro attività professionale.

Titolo IV. Esercizio

Art. 34 Esercizio

L'esercizio coincide con l'anno civile. La data di riferimento per la chiusura dei conti è il 31 dicembre.

Titolo V. Scioglimento e fusione

Art. 35 Scioglimento e fusione

¹ Lo scioglimento o la fusione dell'Associazione possono essere decisi o pronunciati solo dall'Assemblea generale convocata in via ordinaria, a condizione che vi partecipi almeno un quinto delle socie aventi diritto di voto.

² La decisione di sciogliere l'Associazione può essere presa esclusivamente a maggioranza dei due terzi delle socie presenti aventi diritto di voto; per la fusione è richiesta la maggioranza dei tre quarti delle socie presenti aventi diritto di voto.

³ Se all'Assemblea generale non è presente almeno un quinto delle socie aventi diritto di voto, sarà convocata una seconda Assemblea generale a distanza di due mesi. Quest'ultima ha facoltà di deliberare a prescindere dal numero delle socie presenti. Si applicano i quorum di cui al capoverso 2.

Art. 36 Patrimonio dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione le socie non possono far valere alcun diritto sul patrimonio della stessa. Il patrimonio viene messo a disposizione di un'organizzazione che persegue scopi analoghi oppure di un'istituzione scientifica o di pubblica utilità.

Titolo VI. Modifica dello Statuto

Art. 37 Modifica dello Statuto

¹ Le richieste di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Comitato o da socie aventi diritto di voto (v. art. 13 cpv. 2).

² Per modificare lo Statuto occorre la maggioranza dei due terzi delle socie presenti aventi diritto di voto.

Titolo VII. Disposizioni finali

Art. 38 Versioni

La versione italiana, francese e tedesca del presente Statuto fanno ugualmente fede.

Art. 39 Foro giuridico

Foro competente è quello del luogo dove ha sede l'Associazione.

Art. 40 Entrata in vigore

¹ Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale tenutasi a Friburgo il 2 maggio 2026 ed entra in vigore da subito.

² Sostituisce tutte le versioni precedenti.